

REGOLAMENTO (CEE) N. 3062/92 DELLA COMMISSIONE

del 23 ottobre 1992

che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine nei Paesi Bassi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1249/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 20,

considerando che, a causa del manifestarsi della malattia vescicolosa dei suini in certe regioni di produzione nei Paesi Bassi, la circolazione di suini vivi provenienti dalla zona di contaminazione e la spedizione delle carni di tali suini negli altri Stati membri è temporaneamente vietata;

considerando che i limiti alla libera circolazione delle merci derivanti dall'applicazione delle misure veterinarie nelle zone di protezione potrebbero perturbare gravemente il mercato delle carni suine nei Paesi Bassi, mercato in cui equilibrio dipende in ampia misura da scambi intracomunitari senza ostacoli; che è pertanto necessario adottare misure eccezionali di sostegno del mercato limitate a taluni prodotti sensibili a base di carni suine provenienti dalla zona direttamente interessata e applicabili per un periodo di tre settimane durante il quale sono in vigore le misure veterinarie;

considerando che a tal fine è opportuno fissare una serie di aiuti all'ammasso privato secondo le modalità di applicazione per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni suine, stabilite con il regolamento (CEE) n. 3444/90 della Commissione⁽³⁾;

considerando che, per limitare i rischi di infezione, è opportuno autorizzare le autorità dei Paesi Bassi a designare i luoghi di macellazione e di magazzinaggio;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. A datare dal 26 ottobre 1992 e fino al 13 novembre 1992, possono essere presentate domande di aiuto all'am-

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 129 dell'11. 5. 1989, pag. 12.

⁽³⁾ GU n. L 333 del 30. 11. 1990, pag. 22.

masso privato presso l'organismo d'intervento olandese, conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3444/90 e del presente regolamento.

Possono beneficiare di tali aiuti unicamente i prodotti provenienti da animali della specie suina allevati nelle fattorie situate nella zona di protezione indicata nell'allegato, lettera b) della decisione 92/478/CEE della Commissione⁽⁴⁾ e macellati nei macelli designati dalle autorità dei Paesi Bassi. Queste adottano tutte le misure necessarie per garantire l'osservanza di tali disposizioni.

L'elenco dei prodotti che possono beneficiare dell'aiuto e i relativi importi figurano nell'allegato.

2. La durata di ammasso è di almeno un mese e al massimo di sei mesi, a scelta dell'ammassatore. Se la durata d'ammasso è superiore a un mese, l'importo dell'aiuto è adattato in conformità. Gli importi dei supplementi per mese o per giorno sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

I quantitativi minimi, per contratto o per prodotto, sono fissati a 5 t.

Le autorità olandesi possono designare i luoghi di magazzino in funzione delle necessità veterinarie.

Articolo 3

La cauzione ammonta al 20 % degli aiuti fissati in allegato.

Articolo 4

Ferme restando le comunicazioni previste dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 3444/90, ogni martedì e ogni giovedì i Paesi Bassi comunicano alla Commissione i quantitativi per i quali sono state presentate domande di conclusione di contratti di ammasso nel periodo trascorso dopo l'ultima comunicazione.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽⁴⁾ GU n. L 282 del 26. 9. 1992, pag. 52.